



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea di Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 89 DEL 29/04/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PROPOSTA DI POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL TQRIF.

L'anno **2022** addì **29** del mese di **Aprile** alle ore **13.10** si è riunita la GIUNTA COMUNALE presieduta dall'Avv. Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome		Presente	Assente
Roberto Ragnedda	SINDACO	X	
Cristina Usai	VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
Fabio Fresi	ASSESSORE	X	
Valentina Geromino	ASSESSORE	X	
Michele Occhioni	ASSESSORE	X	
Gabriella Demuro	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Barbara Pini**

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N° 64 del 30.03.2022, con la quale si propone:
<<DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PROPOSTA DI POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL TQRIF.>>

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente del Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente” in ordine alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che gli Assessori Fabio Fresi e Michele Occhioni partecipano alla riunione odierna in modalità telematica in videoconferenza;

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PROPOSTA DI POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL TQRIF.>>

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda

Il Segretario Generale
Dott.ssa Barbara Pini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all'indirizzo web <http://www.comunearzachena.gov.it>

Prop. n. 64 del 30/03/2022 di Giunta Comunale

OGGETTO: DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PROPOSTA DI POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL TQRIF.

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenea e sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA [di seguito, *breviter*, Autorità], funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;
- la predetta disposizione, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:
 - la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b);
 - la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza” (lettera c);
- con la deliberazione 226/2018/R/RIF, l'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti urbani;
- nell'ambito del citato procedimento 226/2018/R/RIF, con la deliberazione 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio;
- successivamente, con le determine 3/DRIF/2019 e 4/DRIF/2019 sono state avviate due raccolte dati finalizzate ad acquisire le prime informazioni relative alla qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, dei singoli servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade e di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, volte, tra l'altro, a individuare gli indicatori e gli standard di qualità attualmente garantiti dagli operatori agli utenti, nonché a verificare la diffusione delle Carte della qualità;
- dagli esiti della richiamata ricognizione è emerso un settore fortemente eterogeneo, con significative differenze tra le macro-aree del Paese, in termini di prestazioni garantite agli utenti;
- a tale scopo, ha prospettato l'adozione di un approccio regolatorio asimmetrico e graduale al fine di contemperare, da un lato, l'esigenza di rafforzare il livello di tutela degli utenti e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure prospettate e conseguentemente della tariffa corrisposta dagli utenti per la fruizione del servizio;

- con le Delibere di consultazione (DCO) 71/2021/R/rif e 422/2021/R/rif ha definito gli orientamenti in materia di Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la Delibera 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

PRESO ATTO, in particolare, che l'Autorità ha disposto di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee e sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- l'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che con la citata delibera l'Autorità ha previsto l'introduzione dal 1° gennaio 2023 del set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, differenziati per quattro schemi regolatori, che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF il posizionamento della gestione in uno degli schemi regolatori deve essere individuato dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

ATTESO che il TQRIF articola i seguenti obblighi di servizio:

• **per la qualità contrattuale:**

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- a) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- b) Punti di contatto con l'utente;
- c) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- d) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- e) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

• **per la qualità tecnica:**

- a) Continuità e regolarità del servizio;
- a) Sicurezza del servizio;

EVIDENZIATO che con la finalità di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione della significativa parcellizzazione nella gestione dei singoli servizi, dei diversi livelli qualitativi di partenza e delle differenti specificità territoriali in termini di modelli organizzativi del servizio, nonché dei vincoli amministrativi e delle specificità di natura pubblicistica che caratterizzano la maggioranza dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (rappresentati da singoli Comuni), l'Autorità ha optato per l'adozione di un modello di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo i seguenti elementi:

- gradualità, al fine di assicurare la più ampia applicazione della disciplina regolatoria prevedendo:
 - la decorrenza dal 1° gennaio 2023 dell'entrata in vigore degli obblighi in materia di qualità del servizio, superando la previsione di periodi regolatori predefiniti in considerazione della

- necessità di assicurare stabilità nell'applicazione delle disposizioni adottate, nonché la coerenza delle misure con il Piano Economico Finanziario approvato;
- per corsi di convergenza progressiva verso il modello ottimale, rinviando ad una seconda fase l'adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell'utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;
 - asimmetria, prevedendo obblighi di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato a partire dalle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;
 - sostenibilità economica nei confronti degli utenti, dovendo contemperare, da un lato, l'esigenza di rafforzarne il livello di tutela, specie nelle realtà con bassi livelli di qualità del servizio, e dall'altro, la necessità di assicurare la sostenibilità dei costi sottostanti alle misure previste e conseguentemente della tariffa corrisposta per la fruizione del servizio;

DATO ATTO che la delibera 15/2022/R/rif prevede all'art. 2 l'ambito di applicazione specificando che:

- sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo [2.1];
- qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano:
 - a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V;
 - a) al gestore della raccolta e trasporto nonché gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X [2.2];
- laddove l'attività di ritiro dei rifiuti su chiamata sia affidata ad un operatore diverso dal gestore della raccolta e trasporto, l'Ente territorialmente competente individua il gestore obbligato agli adempimenti previsti dalla regolazione in materia.[2.3];
- in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti[2.4];
- qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da un altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto a inoltrare la richiesta/reclamo al gestore competente secondo le disposizioni di cui al Titolo XI [2.5];

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31.03.2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;*

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/rif emanata in data 03.08.2021 dall'Autorità, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai

fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

RILEVATO, altresì, che la scelta di posizionamento della gestione avrà impatto con riferimento alla quantificazione dei costi CQexp ammessi a copertura tariffaria individuati con MTR-2;

ATTESO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, l'Autorità definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

RILEVATO che nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che l'art. 201, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 specifica che: "*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*";

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Arzachena non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA15/2022/R/RIF, sono svolte dal Comune;

CONSIDERATO che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Sardegna, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni;

VISTO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina che "*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento*";

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";

CONSIDERATO, quindi, che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consentirebbe una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01.01.2023;

VALUTATO il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigente che, tuttavia, non comprende tutti i servizi del Ciclo integrato dei rifiuti, e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi entro e non oltre il 31.03.2022 per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31.12.2025;

CONSIDERATE le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato reso disponibile soltanto in data 21 gennaio e l'eventuale adeguamento dei contratti di servizio andrebbe in contrasto con la scadenza prevista per la predisposizione del PEF unitario 2022 - 2025;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di voler provvedere ad introdurre il sistema regolatori o con gradualità, proponendo come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I "livello qualitativo minimo";

DATO ATTO che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2 TQRIF) mentre sono vincolanti gli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 dell'Appendice I allegata al TQRIF;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

RISCONTRATO che la Legge 25.02.2022 n. 15, di conversione del D.L. 30.12.2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto "Milleproroghe"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022, è intervenuta prevedendo, per un verso, che "*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*" (art. 3 comma 5 - quinquies) e, per altro verso, che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, è prorogato al 31.05.2022." (art. 3 comma 5 - sexiesdecies);

RITENUTO di dover provvedere in merito ai sensi dell'art.3.1 dell'AllegatoA (TQRIF);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATA l'avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del Dirigente Settore n. 4 e del Dirigente Settore Finanziario

RITENUTO di dover acquisire sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

PROPONE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che la Giunta Comunale deliberi di:

PRENDERE ATTO della Delibera 15/2022/R/rif, emanata in data 18.01.2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

DETERMINARE gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Arzachena secondo lo Schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art.2.4 della Delibera 15/2022/R/rif ed in deroga a quanto previsto dal comma 2.2,3. Lettera a) della citata delibera, quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività, in luogo del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art.134, comma 4.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 64**

Ufficio Proponente: **Ambiente**

Oggetto: **DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PROPOSTA DI POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL TQRIF.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ambiente)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/04/2022**

Il Responsabile di Settore

Arch. Antonello Matiz

Parere Contabile

Settore 3 - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **27/04/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Asara

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Avv. Roberto Ragnedda

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Barbara Pini

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Barbara Pini

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Arzachena, li ____/____/____